



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54**

Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru  
all'udienza del 08/10/2019  
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **36273/2018**:

tra

██ con l'avv. GRUZZA AUGUSTO COSSU BRUNO  
Parte opponente

contro

INPGI con l'avv. PONTECORVO BRUNO ENZO  
Parte resistente

ai sensi dell'art. 429 c.p.c. c.p.c ha pronunciato la presente  
SENTENZA

dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio

OGGETTO: Altre ipotesi

CONCLUSIONI: come da scritti in atti

Fatto e diritto

Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale; letto l'art. 132 n. 4 cpc; letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc

-1-

Con ricorso depositato in data 15.11.2018 la Provincia di ██████████ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7097/2018 - R.G. n. 28852/2018 emesso in data 21.09.2018, con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta dall'Inpgi, l'aveva condannata al pagamento della somma di € 15.565,00 oltre interessi e rivalutazione di legge e spese della procedura liquidate complessivamente in euro 621,00 di cui € 540,00 per compensi, a titolo di contributi previdenziali relativi alla posizione della giornalista ██████████ per il periodo dal 2/2012 al 4/2014 e sanzioni civili calcolate alla data del 20.05.2014

L'opponente sosteneva che erroneamente l'Inpgi aveva individuato nella Provincia l'effettivo datore di lavoro della giornalista ██████████ ed aveva ritenuto di natura subordinata l'attività svolta dalla stessa, benchè le risultanze dell'ispezione effettuata presso la Provincia da funzionari Inpgi dal 17.04.2013 al 22.05.2014 dimostrassero il contrario.

In particolare la Provincia ha evidenziato che:



- dall'organigramma funzionale approvato con determina n. 426 del 1° marzo 2005 e dal Regolamento di organizzazione (*deliberato dall'ente con atto G.P. n. 53 del 16.02.2005 e successivi aggiornamenti*) non risulta istituito l'Ufficio Stampa quale struttura organizzativa autonoma e che, a sensi della legge n. 159/2000, la funzione "rapporti" con mezzi di informazione ed attività relazionale inerente le comunicazioni esterne della Presidenza e della Giunta dell'Ufficio Staff Gabinetto del Presidente - Segreteria della Giunta veniva espletata sino all'anno 2011, da personale alle dipendenze dell'ente provvisto della richiesta professionalità;

- successivamente con delibera G.P. n. 9 del 20.01.2012 (*piano di gestione per l'esercizio 2012 e l'assegnazione delle attività e delle risorse umane e finanziarie*), le funzioni relative alla gestione amministrativa, provvedimenti e procedura connesse all'URPEL, e all'Ufficio Gabinetto del Presidente della Giunta - Segreteria della Giunta sono state ricondotte al Servizio Affari Generali;

- il Servizio Affari Generali ha disposto di affidare, a sensi dell'art. 5 legge n. 381/1991 e degli artt. 11 e 12 legge regionale n. 7/1994, al Consorzio S [REDACTED] il servizio di accoglienza al pubblico della Provincia e di comunicazione istituzionale, a supporto di URPEL;

- il Consorzio [REDACTED] ha quindi affidato la copertura del servizio alla Cooperativa [REDACTED] che ha stipulato un contratto co.co.pro. con la giornalista pubblicista [REDACTED]

Sulla base di tali elementi la Provincia ha quindi rilevato che:

- 1) il rapporto di lavoro della [REDACTED] è intervenuto in via esclusiva con [REDACTED] [REDACTED] senza che a tale regolazione contrattuale la Provincia abbia mai preso parte o ne conoscesse i contenuti, avendo l'ente intrattenuto per tutto il periodo in contestazione rapporti solo con [REDACTED]
- 2) la Provincia ha stipulato con S [REDACTED] Consorzio di cooperative sociali svolgenti attività di cui ad art. 1 lett. b) legge n. 11.11.1991 n. 381, convenzione diretta a sensi dell'art. 5 della stessa legge e dell'art. 11 della l.r. Emilia Romagna 4.02.1994 n. 7;
- 3) tale convenzione, avente ad oggetto la resa di servizi tipicamente istituzionali (*descritti nelle determinazioni dirigenziali supposte oltreché - più sinteticamente- nel testo dell'accordo*), esula -per l'eccezionalità della disciplina- dalle previsioni contenute nel d.lgs. n. 276/2003 e ss.mm. in materia di somministrazione di lavoro e dalle conseguenze in tale d.lgs. disposte a carico del ritenuto utilizzatore.

In ogni caso ha sottolineato che nei compiti svolti dalla giornalista [REDACTED] per conto della Provincia nel periodo in esame mancano totalmente gli indici caratterizzanti la subordinazione.

Ha quindi concluso chiedendo: *Accertare e dichiarare, per le ragioni dette in opposizione la insussistenza di rapporto di lavoro subordinato tra la Provincia di [REDACTED] la sig.ra [REDACTED] nel periodo dal 13 febbraio 2012 al 30 aprile 2014.*

*Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 7097/0218, emesso in data 21.09.2018 e notificato il 5.10.2018.*

*- Annullare il verbale di accertamento INPGI n. 42/2014 notificato alla Provincia di [REDACTED] in data 3.06.2014; e dichiarare che nulla all'opposto è dovuto da Provincia di [REDACTED] a titolo di contributi e/o sanzioni conseguenti a tale verbale.*



- *Condannare in ogni caso l'INPGI a rifondere a Provincia di [REDACTED] spese e compensi del presente giudizio*

Si costituiva in giudizio l'Inpgi che insisteva nella fondatezza dell'accertamento ispettivo sostenendo che il rapporto di lavoro della giornalista [REDACTED] pur se formalmente qualificato come di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito di una serie di convenzioni di affidamento del "Servizio di supporto alle attività dell'Ufficio Stampa" ad una Cooperativa sociale, si era di fatto sostanziato nello svolgimento in via personale ed esclusiva di attività giornalistica con le modalità tipiche della subordinazione nei confronti della Provincia.

A tal fine evidenziava che dalle determinazioni dell'Amministrazione provinciale si rinvenivano tutti i presupposti di applicabilità, alla fattispecie dei principi di diritto in materia di appalto fittizio di servizi.

A parere dell'Inpgi *l'attribuzione al Consorzio [REDACTED] (e a seguire alla Cooperativa [REDACTED] del servizio di comunicazione istituzionale verso l'esterno, infatti, riporta ad una funzione che fino all'anno 2011 era "espletata da personale alle dipendenze dell'Ente". Non vi può essere dubbio quindi che la Provincia abbia provveduto, nella fattispecie, ad appaltare all'esterno un servizio connaturato alle funzioni istituzionali dell'Ente e ad esse strettamente connesso, indipendentemente dal riferimento normativo che ha condotto la Provincia ad individuare un Consorzio di cooperative sociali quale soggetto cui affidare la comunicazione e informazione istituzionale (la Legge n. 381 del 1991 e la L.R. Emilia Romagna n. 7 del 1994). In sostanza la Provincia opponente ha provveduto, attraverso le prestazioni lavorative rese dalla [REDACTED] quale unica giornalista dell'Ufficio Stampa (o Comunicazione, poco rileva ai nostri fini), ad integrare il proprio personale in organico con altro personale esterno, in modo da garantire il regolare svolgimento delle proprie attività d'ufficio. Attività, si badi bene, di supporto al Gabinetto di Presidenza, quindi strettamente legale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.*

Quanto all'eccezione di inopponibilità alla Provincia di P[REDACTED] a del rapporto di lavoro della giornalista [REDACTED] l'Inpgi ha evidenziato che il rapporto che si instaura tra datore di lavoro e Ente di previdenza trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l'instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro. Come tale esso non consegue alla stipula di un atto negoziale ed è indifferente alle sue vicende processuali, essendo del tutto sottratto alla disponibilità delle parti (sul punto, tra le altre, Cassazione n. 17355/2017 e n. 6001/2012). In altre parole, in ambito previdenziale vale il principio secondo cui l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'Ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo. (Cass. Sez. Lavoro n. 20/2016, n. 463/2012).

A sostegno della natura subordinata del rapporto di lavoro della giornalista [REDACTED] ha sottolineato la correttezza delle valutazioni espresse in sede ispettiva in quanto suffragate da elementi incontrovertibili quali le dichiarazioni rese dalla stessa giornalista e dai colleghi di lavoro.

Ha quindi concluso chiedendo di: *rigettare integralmente il ricorso in opposizione, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni rappresentate in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;*

- *in subordine, condannare la Provincia di [REDACTED] al pagamento in favore dell'INPGI, per i titoli di cui alla Sezione 1) del verbale di accertamento 42/14, della somma di € 15.565,00 o della diversa somma che dovesse essere accertata in giudizio, oltre alle ulteriori somme aggiuntive dovute dal 21.5.2014 al saldo come per legge.*

*Con vittoria di spese e compensi professionali da determinarsi ex D.M. n. 55 del 2014.*



Espletata attività istruttoria orale e concesso termine per note, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.

-2-

Il ricorso in opposizione è infondato e dev'essere respinto.

Innanzitutto deve essere osservato che nel costituirsi in giudizio l'Inpgi ha rilevato che in base all'art. 9 L. n. 150/2000 agli Uffici Stampa degli enti pubblici deve obbligatoriamente essere assegnato personale iscritto all'albo dei giornalisti; che i giornalisti assunti alle dipendenze della P.A. con incarichi di natura giornalistica devono essere obbligatoriamente iscritti all'Inpgi a prescindere dal loro inquadramento contrattuale; che la giornalista ██████████ svolgeva attività tipicamente giornalistica, occupandosi della raccolta di notizie per la preparazione della rassegna stampa quotidiana, della predisposizione di comunicati stampa, dell'organizzazione delle conferenze stampa.

Il Tribunale osserva che l'art. 9 L. 07.06.2000, n. 150 stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche (...) possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche (...) o da personale estraneo alla pubblica amministrazione (...). L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione (...). Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti?”*.

La direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 07.02.2002 precisa, poi, che l'attività degli Uffici Stampa degli enti pubblici consiste nella *“redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi; organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa; realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici; coordinamento e realizzazione della newsletter istituzionale e di altri prodotti editoriali”*.

Ciò posto, mentre l'art. 17 III CO. L. 30.12.1992, n. 503 stabiliva che *“i dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto Nazionale di previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola”*, limitando, perciò, l'obbligo di iscrizione ai soli giornalisti professionisti assunti con contratto di lavoro giornalistico, l'art. 76 L. 23.12.2000, n. 388 stabilisce ora che l'Inpgi, oltre a gestire *“in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti”* (art. 38 L. 05.08.1981, n. 416) *“provvede altresì ad analogia gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti (...) titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica”*.

Pertanto, mentre fino al 31.12.2000 l'obbligo di iscrizione all'Inpgi era riservato ai soli giornalisti professionisti assunti con contratto di lavoro giornalistico, dall'01.01.2001 l'iscrizione è obbligatoria anche per i giornalisti pubblicisti e gli unici presupposti



richiesti sono l'iscrizione all'albo dei giornalisti ed il fatto di svolgere in regime di subordinazione un'attività di tipo giornalistico, anche alle dipendenze di soggetti diversi dagli editori di testate ed anche con contratto di lavoro non giornalistico (in tal senso, cfr. Cass. Lav. 20.07.2007, n. 16147, secondo la quale non assume alcuna rilevanza, ai fini dell'obbligo di iscrizione, *“la natura del datore di lavoro, sia esso un ente pubblico territoriale o un imprenditore che, pur operando in settori diversi dall'editoria, assuma alle sue dipendenze uno dei soggetti sopra indicati, assegnandogli mansioni di carattere giornalistico”*).

Ed, infatti, il Ministero del Lavoro, con parere del 24.09.2003 relativo *“al regime previdenziale da applicare ai giornalisti assunti dalla pubblica amministrazione con affidamento di incarico di natura giornalistica”*, richiamato l'art. 9 L. n. 150/2000 e l'art. 76 L. n. 388/2000 afferma che quest'ultima disposizione *“non facendo riferimento alla contrattazione collettiva applicata, supera la condizione posta dal citato art. 17 del decreto legislativo 30 novembre 1993, n. 503, conferendo all'INPGI la titolarità ad assicurare, in via sostitutiva, la tutela previdenziale dei giornalisti iscritti agli albi alla sola condizione che l'attività espletata sia di natura giornalistica”* e giunge, perciò, alla conclusione che *“i giornalisti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione (...) con affidamento di incarico di natura giornalistica, ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, debbano essere obbligatoriamente iscritti presso l'INPGI”*.

Nel caso in esame è pacifico in quanto non contestato che l'attività svolta dalla Ramenzoni per conto della Provincia di [REDACTED] fosse effettivamente di natura giornalistica.

E' altresì incontestato che la Provincia di P [REDACTED] non abbia formalmente istituito l'Ufficio Stampa e che la funzione *“rapporti”* con mezzi di informazione ed attività relazionale inerente le comunicazioni esterne della Presidenza e della Giunta dell'Ufficio Staff Gabinetto del Presidente sia stata ricondotta al Servizio Affari Generali, il quale l'ha gestita mediante affidamento all'esterno della prestazione lavorativa della [REDACTED]

-3-

Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'opponente nel ricorso e nelle note conclusive non può assumere alcuna rilevanza, al fine di escludere la riconducibilità alla Provincia dell'attività svolta dalla [REDACTED], il fatto che il rapporto di lavoro è intercorso con diverso soggetto giuridico, così come non può assumere rilevanza la ritenuta circostanza della inapplicabilità all'ente delle norme in materia di somministrazione/appalto di lavoro e neppure il fatto che l'affidamento del servizio al Consorzio [REDACTED] è avvenuto in applicazione di precise disposizioni normative.

Il Tribunale osserva che il richiamato d.lgs. n. 163 del 2006 ha dettato la disciplina dei *“contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, con disposizioni derogatorie rispetto a quelle dettate dal codice civile per l'appalto privato, senza tuttavia incidere sulla nozione giuridica di appalto come definita dall'art. 1655 c.c.

Si è precisato (Cass. n. 15432 del 2014; Ord. n. 8955 del 2017) come il d.lgs. n. 163 del 2006 operi sul piano della disciplina degli appalti pubblici con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge: e ciò mediante un costante monitoraggio dell'osservanza del loro regolare adempimento a cura dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori, per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell'appalto pubblico,



siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l'appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico.

Si è ulteriormente rilevato (cfr. Cass. n. 15432 del 2014; n. 444 del 2019), in base al tenore dell'art. 1, comma 4, del medesimo d.lgs. (secondo cui: "*Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attività contrattuale dei soggetti di cui all'art. 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile*"), come il codice dei contratti pubblici non contenga una disciplina di legge autosufficiente ed esaustiva, risultando pertanto compatibile con disposizioni ad esso esterne, come chiaramente denunciato dal rinvio, per quanto in esso non espressamente previsto in riferimento all'attività contrattuale, alle disposizioni stabilite dal codice civile.

Il d.lgs. n. 163 del 2006 quindi presuppone e recepisce la nozione giuridica di appalto come definita dal codice civile, e contiene un espresso rinvio alle disposizioni da esso dettate a fini integrativi.

Correttamente quindi l'Inpgi ha fatto riferimento all'art. 1655 c.c. al fine di individuare gli elementi essenziali del contratto di appalto, ed ha richiamato il d.lgs. n. 276 del 2003, art. 29 (non applicabile alle pubbliche amministrazioni per l'espresso divieto contenuto nel cit. D.Lgs., art. 1, comma 2, ulteriormente ribadito da quello più specifico introdotto dal D.L. n. 76 del 2013, art. 9, comma 1, conv. con mod. in L. n. 99 del 2013, inapplicabile *ratione temporis*, ma utilizzabile in via interpretativa), e la relativa elaborazione giurisprudenziale al fine di individuare il discrimine tra appalto e somministrazione di lavoro.

Peraltro non risulta neppure condivisibile l'assunto dell'opponente secondo cui il d.lgs. n. 163, nel prevedere che "*l'appalto di servizi sia semplicemente un contratto con il quale si forniscono servizi, lasci alla pubblica amministrazione la più ampia facoltà discrezionale... nel definire il contenuto dell'appalto*", con la conseguenza che sarebbe arbitrario stabilire in astratto quale deve essere il contenuto della prestazione dell'appaltatore... rimesso alla valutazione discrezionale della stazione appaltante che, allorchè stabilisce qual è la prestazione della quale ha necessità e determina il contenuto del capitolato di gara, esercita un potere pubblicistico.

La parte opponente propone una lettura del d.lgs. n. 163 del 2006, art. 3 che non ha alcun appiglio nella lettera della previsione suddetta nè alcuna compatibilità sia con i principi enunciati in giurisprudenza in tema di divieto di interposizione di manodopera, configurabile ogni volta che si fuoriesca dai rigidi schemi voluti dal legislatore per la dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo (cfr. per tutte Cass., S.U., n. 22910 del 2006, in motivazione), e sia con la finalità della disciplina dettata dal c.d. codice degli appalti, come interpretata dalle pronunce sopra richiamate.

-4-

Nel caso in esame non si dubita della regolarità della procedura di affidamento del servizio al consorzio [REDACTED] e da questo alla cooperativa [REDACTED], ciò che è in discussione è l'esecuzione in concreto del rapporto di lavoro della giornalista e la sua riconducibilità alla Provincia di [REDACTED]

Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 17049 del 2008; n. 15693 del 2009; n. 7898 del 2011; n. 7820 del 2015; 27213 del 2018) il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività



strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, nè una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.

Dunque, l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purchè il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 costituisca un servizio in sè, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore.

In tema di lavoro in appalto endoaziendale ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive), come quello di specie, ciò che davvero rileva ai fini dell'accertamento della genuinità o meno di esso è l'indagine sulla titolarità effettiva dei poteri di direzione e organizzazione sui lavoratori addetti all'appalto, con l'importante precisazione che non è affatto sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro (in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative), oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto (così, per tutte, Cass. 12.4.2018, n. 9139; in precedenza, Cass. 6.6.2011, n. 12201 e Cass 15.7.2011, n. 15615).

Nel caso di specie tutte le circostanze riferite da entrambi i testi escussi consentono di ritenere provato che le indicazioni operative del dirigente della funzione e del Presidente della provincia abbiano trasmodato in una ingerenza nella linea gerarchico-organizzativa del personale della società appaltatrice e si siano compendiate in atti di gestione della prestazione lavorativa della giornalista.

E' rimasto infatti provato che la ██████████ teneva i rapporti con la stampa seguendo le indicazioni e le informazioni tecniche che le venivano inviate dai dirigenti della diverse funzioni interessate; teneva i rapporti diretti con il Presidente della Provincia senza intermediazione da parte dei dirigenti; si occupava anche di altre attività per conto e su disposizione del dirigente dell'URPEL; aveva a disposizione un ufficio ove era sempre presente e a disposizione anche quando nessuno aveva richiesto la sua collaborazione; era addetta anche ad attività collaterali quali l'archiviazione delle foto e dei comunicati stampa nel sistema informatico della Provincia.

Da ultimo, non può non avere significativo rilievo la circostanza che le attività svolte dalla ██████████ in via del tutto prevalente se non esclusiva, hanno riguardato un settore istituzionale dell'attività dell'Ente che mal si presta ad essere scorporato ed esternalizzato in favore di soggetti esterni, tanto che in passato era svolto da personale dipendente della Provincia.

La prova espletata nel presente giudizio ha perciò fornito ampi elementi di prova che consentono di ritenere che pur, nella ritenuta regolarità formale dell'affidamento del



servizio alla cooperativa, le prestazioni lavorative rese dalla giornalista [REDACTED] siano, comunque, di fatto riferibili alla Provincia di [REDACTED] per avere questa assunto la concreta gestione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.

L'istruttoria compiuta (prova testimoniale e dichiarazioni rese in sede ispettiva) ha infatti senz'altro escluso l'esistenza, in capo al datore di lavoro formale, di un potere direttivo ed organizzativo diverso dal compito di gestione amministrativa del rapporto di lavoro della [REDACTED].

-5-

Per quanto detto dalla prova espletata emergono elementi che in quanto riferiscono la gestione concreta del rapporto di lavoro della [REDACTED] alla Provincia in termini di direzione temporale e delle modalità esecutive della sua prestazione ne evidenziano altresì i caratteri tipici della subordinazione che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si caratterizzano in maniera del tutto peculiare nell'attività del giornalista.

Secondo quanto stabilito dalla costante giurisprudenza di merito e legittimità sono lavoratori subordinati i giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa che svolgono l'attività con continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.

Tali caratteristiche minime devono ritenersi sussistenti nei seguenti casi:

- continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;

- vincolo di dipendenza allorquando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;

- responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.

Orbene, alla luce della istruttoria non può dubitarsi del fatto che il rapporto per cui è causa fosse caratterizzato dalla continuità (circostanza, questa, non contestata neppure dalla Provincia), essendosi protratto per molti anni con contatti quasi quotidiani.

È altresì provato che la Provincia faceva affidamento sulla giornalista per tenere i rapporti con la stampa e per effettuare i comunicati.

E' emerso inoltre che la Provincia si avvaleva della collaborazione della giornalista anche per attività diverse, presenziava ad eventi riunioni, etc.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che il vincolo di dipendenza, caratteristico del rapporto di lavoro subordinato, deve essere ravvisato nella permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore di lavoro. In particolare, con riferimento alle ipotesi di subordinazione cosiddetta attenuata, quale si configura quella del professionista giornalista, deve distinguersi tra i casi riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una





prestazione e l'altra in funzione di richieste variabili, e quelle riconducibili al lavoro autonomo, in cui invece è configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad un unico contratto, restando l'accertamento in fatto degli indici rilevatori dell'uno o dell'altro rapporto riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione soltanto per vizi della motivazione, (cfr. Cass. n. 8260/1995 e più di recente, Cass. n. 16997/2002, 4797/2004, 7016/2005; 27608/2006).

Alla luce di quanto provato, si ritiene che nel caso in esame siano ravvisabili nell'attività svolta dalla [REDACTED] gli elementi distintivi del rapporto di lavoro subordinato - nell'accezione peculiare di dipendenza (in luogo di vera e propria subordinazione) come chiarito dalla giurisprudenza con riferimento al lavoro giornalistico - giacché la giornalista era continuativamente a disposizione delle esigenze della Provincia, e non aveva autonomia nella scelta dei comunicati e nella redazione degli stessi ma dipendeva dalle direttive che le venivano fornite dai dirigenti delle singole funzioni.

Sussistono poi ulteriori indici sintomatici del suddetto vincolo di dipendenza quali, ad esempio, il fatto che la giornalista utilizzava, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, dotazioni materiali fornite dalla Provincia che utilizzava al fine di trasmettere alla stampa articoli e foto

In definitiva dunque, malgrado la diversa qualificazione del rapporto in termini di collaborazione autonoma, le caratteristiche riscontrate inducono a ritenere che la giornalista [REDACTED] abbia svolto attività subordinata.

-5-

Correttamente, perciò, gli ispettori dell'Inpgi hanno ritenuto obbligatorio il versamento della contribuzione in capo alla Provincia di [REDACTED]

Quanto alla possibilità di considerare la Provincia quale soggetto obbligato al versamento dei contributi anche in assenza di un formale rapporto di lavoro si osserva che come correttamente ritenuto dall'Inpgi il presupposto per l'obbligo contributivo ben può ritenersi sussistente anche in ipotesi come quella in esame di accertamento di fatto di un rapporto di lavoro subordinato in applicazione dell'art. 2126 c.c.

Alla luce delle considerazioni esposte l'opposizione proposta dalla Provincia di [REDACTED] deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo che l'effetto deve essere dichiarato esecutivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7097/2018 emesso in data 21.09.2018 dal Tribunale di Roma che per l'effetto dichiara esecutivo.

Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.500,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e C.P.A.

Roma, 08/10/2019

Il Giudice  
Tiziana Orru

